

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	383
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1874)	383
PRESIDENTE	383, 385
BISANTIS, <i>Relatore</i>	383
GUIDI	385
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	385
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Classificazione delle Aziende alberghiere. (1982)	388
PRESIDENTE	388
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti dall'Albergo dei poveri di Napoli. (<i>Urgenza</i>). (1317)	388
PRESIDENTE	388, 389
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	388, 389
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	388
VIVIANI LUCIANA	388
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	389

La seduta comincia alle 11,05.

PREZIOSI COSTANTINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Longoni è in congedo e che il deputato Di Benedetto è sostituito dall'onorevole Barbieri.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1874 concernente l'« Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1959.

Il Relatore, deputato Bisantis, ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'incremento dell'attività della pubblica amministrazione, verificatosi nel dopo guerra ed intensificatosi in quest'ultimo decennio, ha determinato una crescente espansione di compiti e di servizi affidati all'Avvocatura dello

Stato: è aumentato il delicato e difficile lavoro contenzioso che richiede la presenza e la diligenza di professionisti particolarmente preparati; è aumentato il lavoro consultivo che tende sempre più ad allargarsi e ad approfondirsi; sono state istituite altre Avvocature distrettuali dello Stato come quelle di Perugia, Potenza, Lecce e Caltanissetta, dove sono sorte altrettanti Corti di Appello.

Evidenti motivi di necessità portarono al riordinamento del ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato già con la legge 20 giugno 1955, n. 519, che attuò alcune modificazioni al testo unico — approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 — ed al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120. Per effetto di tale nuovo ordinamento, pur non sufficiente e definitivo, il numero degli avvocati è stato portato a 193 e quello dei procuratori a 60.

Gli stessi evidenti motivi di necessità imponevano un corrispondente riordinamento dei ruoli del personale di concetto e del personale esecutivo, impiegato nell'espletamento dei servizi ausiliari, rimasti ancora oggi quelli stabiliti con il citato testo unico del 1933, n. 1611, con l'unica variante di un posto di commesso capo, previsto dalla legge del 1941, n. 120.

Già nella relazione, che ebbe ad accompagnare la legge n. 519 del 1955, era stata posta in evidenza siffatta necessità e ci si era orientati sulla opportunità di riordinare tutti i servizi ausiliari (istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale d'ordine, e dei subalterni). Si pensava che questo riordinamento dovesse essere effettuato con separate norme da emanarsi in forza della legge delega ed in connessione armonica con il riordinamento delle carriere dei pubblici impiegati.

Ma non fu possibile attuare questo programma in sede di applicazione della legge delega: pertanto il Governo, in data 8 settembre 1959, ritenendo che si doveva provvedere con apposita legge, presentò al Senato della Repubblica il disegno n. 719, con il quale si istituiscono 32 nuovi posti di ruolo per segretari (personale di concetto, tabella A), si elevano da 130 a 150 i posti di ruolo del personale esecutivo (tabella B) e, infine, si aumentano da 83 a 107 i posti di ruolo del personale ausiliario subalterno (tabella C).

Fermo restando in 253 il numero degli avvocati e dei procuratori dello Stato (193 più 60) con l'aumento di 76 unità (32 più 20 più 24) del personale di concetto e del personale esecutivo addetto ai servizi ausiliari, il

personale dell'Avvocatura dello Stato viene aumentato complessivamente da 466 a 542 unità.

In sede legislativa, alla I Commissione permanente del Senato, venne riconosciuta l'urgenza di provvedere, e non furono sollevate questioni di rilievo in ordine al provvedimento di legge governativo che, nella seduta del 17 dicembre 1959, venne definitivamente approvato nel testo ora sottoposto all'esame della Camera.

Un unico problema fu sollevato e troppo ampiamente discusso: quello relativo alla definizione specifica delle funzioni dei segretari dell'Avvocatura dello Stato. Ad essi venne riconosciuta ed attribuita la qualità di impiegati di concetto e, per quanto concerne le mansioni da svolgere, essi sono stati paragonati ai cancellieri dato che coadiuvano l'avvocato ed il procuratore nel disimpegno di indispensabili formalità, consentendo a questi ultimi di attendere con maggiore tranquillità e con più larga efficienza ai numerosi doveri di ufficio.

Prevalse l'opinione, manifestata e precisata chiaramente, che non si vogliono e non si possono, comunque, affidare ai segretari funzioni proprie dei procuratori dello Stato. Il segretario deve essere semplicemente un ausiliario per quel che riguarda il disimpegno dei servizi amministrativi, dei servizi contabili, dei servizi di biblioteca, dei servizi di consegna e di cassa. Venne, così, modificato completamente il testo dell'articolo 1 del disegno di legge governativo che conteneva una elencazione di mansioni procuratorie affidate ai segretari e che, fin quando resteranno distinti i ruoli degli avvocati e dei procuratori, saranno di esclusiva competenza di questi ultimi.

Il nuovo articolo 1 del testo approvato dal Senato pare senz'altro accettabile in quanto, esemplificando, racchiude in una norma generale le mansioni affidate ai segretari ed attinenti solo ai servizi di carattere amministrativo.

L'articolo 2 determina il ruolo e le qualifiche di tale personale di concetto, in conformità della tabella A. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 contengono le norme relative ai concorsi per l'ingresso in carriera e per le promozioni attraverso esami di idoneità o per merito distinto. Detti articoli contemplano le disposizioni relative alla formazione delle commissioni giudicatrici negli esami di concorso per la nomina a vicesegretario e per la promozione a primo segretario nonché fissano le

modalità, le materie e le prove per gli esami, anche per il concorso a primo segretario per merito distinto.

La I Commissione permanente della Camera, nell'esprimere il parere richiesto, ha suggerito di stralciare dal disegno di legge in esame le norme di natura regolamentare in esso contenute e, particolarmente, nei predetti articoli 4, 5 e 6.

Il rilievo della I Commissione ha il suo evidente fondamento perché, senza alcun dubbio, dette norme sono di carattere regolamentare, in quanto attinenti alla esecuzione della legge stessa; in specie tali sono quelle che regolano le modalità dei concorsi. Ma uno stralcio di tali norme, delle quali in definitiva si ammette e si condivide la giustezza, oltre a comportare pratiche e non lievi difficoltà, determinerebbe un rinvio del testo emendato all'altro ramo del Parlamento, con ulteriori rinvii nell'approvazione della legge, mentre è urgente la sua applicazione per un più rispondente funzionamento dei servizi dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 7 sostituisce i quadri 44 e 64 allegati al decreto 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 46 e 67 allegati al decreto 10 gennaio 1957 del Presidente della Repubblica, con le tabelle B e C allegate al disegno di legge in esame.

Nell'articolo 8 rimane stabilito che le funzioni demandate al consiglio d'amministrazione ed alla commissione di disciplina dal testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, vengono esercitate da una commissione permanente per il personale, presieduta dall'avvocato generale o, per delega, da un vice avvocato generale.

Nell'articolo 9 sono indicate le modalità per la compilazione dei rapporti informativi e dei relativi giudizi complessivi, che vengono espressi dal segretario generale per il personale dell'Avvocatura generale, e dagli avvocati distrettuali per il personale che presta servizio presso le rispettive Avvocature distrettuali.

Nell'articolo 10, al fine di consentire l'utilizzo di personale già sperimentato e pratico dei servizi, viene stabilito che, nella prima attuazione della legge, la metà dei posti messi a concorso sia riservata agli impiegati della carriera esecutiva in possesso del prescritto titolo di studio; il che pare opportuno ed equo.

Infine, l'articolo 11 indica i mezzi di copertura della spesa, prevista in lire 51 milioni annui. Per l'esercizio in corso si provvederà alla copertura della spesa, con una aliquota

delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro nei trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355. Al riguardo è stato richiesto il parere della Commissione Bilancio che, in data 16 febbraio 1960, si è espressa in senso favorevole.

Il disegno di legge che viene a dare un primo riordinamento ai ruoli del personale impiegato nell'espletamento dei servizi ausiliari, è rispondente alle mutate ed allargate esigenze dell'Avvocatura dello Stato. Esso merita la nostra approvazione, ed in tal senso ritengo di potere avanzare la mia convinta proposta.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bisantis della sua accurata e diligente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. Farò una breve dichiarazione, per spiegare il nostro voto favorevole che trae origine dal dibattito svoltosi in sede di I Commissione permanente del Senato. In quella sede noi suggerimmo, attraverso il senatore Gianquinto, un emendamento che fu poi presentato dal relatore e che concerneva la funzione del segretario nell'Avvocatura dello Stato.

Nel testo originale del disegno di legge si stabiliva che il segretario provvedesse alla tenuta dei ruoli delle udienze e degli scadenziari ed alle comunicazioni dei relativi avvisi agli avvocati ed ai procuratori, al deposito ed al ritiro degli atti e dei documenti presso gli uffici giudiziari, e via di seguito. Noi ritenemmo che questi compiti non andassero esplicitati dal segretario, non solo perché propri del procuratore, ma anche perché il segretario, non partecipando alle udienze, non avrebbe avuto la possibilità di occuparsi di questa materia. Per questo, come ha ricordato il Relatore, venne presentato l'emendamento da noi suggerito e che fu approvato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I segretari dell'Avvocatura dello Stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono

le funzioni di bibliotecario presso l'Avvocatura generale e quelle distrettuali.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere presso l'Avvocatura generale dello Stato sono affidate a un impiegato del ruolo dei segretari.

I segretari addetti alla Segreteria generale disimpegnano i servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale.

(È approvato).

ART. 2.

Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

(È approvato).

ART. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che la presiede, da due vice avvocati, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

(È approvato).

ART. 4.

L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

1°) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2°) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica, nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

(È approvato).

ART. 5.

L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonché sulle seguenti altre materie: procedura penale, legge di bollo e di registro, disposizioni normative che regolano i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nozioni di ragioneria.

(È approvato).

ART. 6.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e penale con compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato;

c) risoluzione di quesiti di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e del registro, nonché il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonché su nozioni di ragioneria.

(È approvato).

ART. 7.

Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 46 e 67 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, da una

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1960

Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

1°) dal Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

2°) da due sostituti avvocati generali dello Stato;

3°) da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;

4°) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

ART. 9.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal Segretario generale per il personale che presta servizio presso l'Avvocatura generale e dall'Avvocato distrettuale per il personale che presta servizio presso le rispettive avvocature distrettuali.

(È approvato).

ART. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

(È approvato).

ART. 11.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori en-

trate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA A.

Carriera del personale di concetto.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretari principali	3
325	Primi segretari	6
271	Segretari	8
229	Segretari aggiunti	} 14
202	Vice segretari	
		32

(È approvata).

TABELLA B.

Carriera del personale esecutivo.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	10
229	Primo archivista e assistente alla vigilanza	27+1
202	Archivista	38
180	Applicato	} 74
157	Applicato aggiunto	
		150

(È approvata).

TABELLA C.

Carriera del personale ausiliario.

QUADRO 1°.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	38
151	Usciere	} 59
142	Inserviente	
		104

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1960

QUADRO 2°.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
159	Agente tecnico	3
		3

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Classificazione delle Aziende alberghiere (1982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione delle Aziende alberghiere » (1982). Il Relatore, onorevole Simonacci, ha chiesto un breve rinvio dell'inizio della discussione.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (1317).

Rammento che è stato già votato ed approvato dalla Commissione l'articolo 1 di questa proposta di legge nella seguente formulazione:

« Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1942, n. 955, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli, è elevato da lire due milioni a lire settanta milioni annui per il prossimo decennio a cominciare dal 1° luglio 1960 ».

Sull'articolo 2 venne avanzata una riserva da parte del Governo in merito alla più esatta formulazione della norma per la copertura della spesa.

RUSSO SPENA, *Relatore*. L'articolo 2 della proposta di legge era così formulato:

« Il maggiore onere annuo di lire 138 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà, per l'esercizio finanziario 1959-60, sugli stanziamenti del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Io propongo di sostituirlo col seguente:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il bilancio 1959-60 sarà a carico del fondo speciale di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Si tratta del fondo globale. Noi ci avviciniamo alla scadenza dell'anno finanziario, ed a seguito di diretti accertamenti ho potuto constatare che lo stanziamento del capitolo non è esaurito, per cui vi possiamo attingere senza toccare o gravare gli stanziamenti per gli E.C.A. Credo che questa soluzione possa essere accettata sia dal Ministero che dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, mi consenta farle notare che nell'articolo 1 è detto: « ...per il prossimo decennio a cominciare dal 1° luglio 1960 ». Quindi la copertura della spesa deve riferirsi allo stato di previsione del 1960-61, non al 1959-60.

VIVIANI LUCIANA. Ad ogni modo l'emendamento riguarda soltanto il primo anno del decennio. E per gli altri nove anni a quale capitolo si ricorrerà?

RUSSO SPENA, *Relatore*. Provvederà il Governo con uno speciale capitolo di bilancio, perché una volta approvata la legge l'impegno diventa obbligatorio.

La verità è che il testo originale dell'articolo 1, prima che fosse emendato, prevedeva un impegno di 140 milioni annui a partire dall'esercizio 1959-60. In tal caso la soluzione da me proposta, con l'emendamento dell'articolo 2, sarebbe stata esatta perché ci si riferiva ad un capitolo dello stato di previsione in corso. Ora, dato che l'emendamento all'articolo 1 fa decorrere l'erogazione dal 1° luglio 1960 si deve trovare la copertura in altro capitolo del nuovo bilancio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Approvata la nuova formulazione dell'articolo 1 non possiamo più toccare il capitolo del bilancio 1959-60 per due motivi: sul piano contabile si verrebbe a prelevare

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1960

dallo stato di previsione in corso delle somme per pagamenti previsti solo nel prossimo bilancio; dato che il precedente contributo, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 9551, veniva prelevato dai fondi E.C.A., il Ministero dell'interno non farà altro che aumentare di 68 milioni (cioè la differenza fra i 70 attuali e 2 precedenti) lo stanziamento globale dei fondi E.C.A. Se, invece, questa legge avrà vita autonoma, allora sarà il Ministero del tesoro a provvedere per il conseguente stanziamento sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1960-61.

RUSSO SPENA, Relatore. Propongo allora di sostituire l'intero articolo 2 con il seguente:

« Il Ministro del tesoro dovrà provvedere ad aumentare di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal Relatore, Russo Spena.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo

ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1874):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (*Urgenza*) (1317):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Babbi, Bertinelli, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, D'Ambrosio, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Mattarelli Gino, Nanni, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
